

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina - ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16, come modificato dal D. Lgs. 56/17 e dalla L. 145/18, che recita *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”* - le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia delle forniture di beni e servizi di competenza dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Sassari (di seguito, per brevità, “interventi”).

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento, ove nominato e/o individuato dal presidente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- amministrazione: l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari;
- intervento: servizio e/o fornitura da eseguire in economia;
- importo dei servizi e delle forniture: l'importo stimato per l'esecuzione dei servizi e delle forniture, I.V.A. ed eventuali oneri previdenziali esclusi.

Art. 3 - Categorie delle forniture e servizi

1. L'acquisizione in economia è ammessa in relazione alle seguenti tipologie:

Forniture

- beni di uso generale da parte della segreteria (cancelleria, timbri, materiali di consumo, arredi)
- beni attinenti all'organizzazione di eventi, convegni, congressi e manifestazioni in genere
- apparecchiature e programmi informatici
- acquisto libri, riviste, abbonamenti a giornali e pubblicazioni varie
- beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile e per la comunicazione in genere
- pubblicazioni medial e multimediali
- noleggio di attrezzature
- materiale di uso e/o consumo non ricorrente non incluso nelle voci precedenti

Servizi

- servizi di manutenzione e riparazione di impianti, attrezzature, apparecchiature tecnoscienze, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere
- servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa
- servizi e prestazioni attinenti all'informatica
- servizi per indagini, studi e rilevazioni
- servizi inerenti alla sicurezza
- servizi di natura intellettuale in genere
- servizi informativi e di stampa

- servizi attinenti all'organizzazione di eventi, congressi, convegni e manifestazioni in generale
- ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le attività ordinarie
- servizi inerenti la formazione
- servizi di stampa, litografia, tipografia, abbonamenti a pubblicazioni on line e accesso a banche dati esterne, riproduzione cartografica, copisteria, rilegatura, archivistica e catalogazione documentale e libraria, divulgazione attraverso mezzi di informazione in genere
- servizi di spedizione, notifica atti, imballaggio, magazzinaggio
- servizi di uso non ricorrente non contemplati nelle voci precedenti

2. Il ricorso alle acquisizioni è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o, in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
3. prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
4. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 4 - Procedura per le acquisizioni in economia

Con atto del consiglio vengono impegnate le spese occorrenti, anche eventualmente riferite a tutto l'esercizio finanziario o a parte di esso. Per ogni acquisizione di beni o di servizi di durata pluriennale è assunto il relativo impegno di spesa sugli esercizi finanziari interessati.

Art. 5 - Verifica della prestazione

Le acquisizioni in economia sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del presidente e del tesoriere.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2020.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
F.to Dott. Ing. Lorenzo Corda

IL TESORIERE DELL'ORDINE
F.to Dott. Ing. Paolo Bittu